

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1820-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

dal Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato n. 1820)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana
del 5 luglio 1989 (V. Stampato Camera n. 4077)*

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 luglio 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1989, N. 227

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Piani regionali di intervento*). - 1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti e le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonchè la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'articolo 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, approva i piani presentati e ripartisce i finanziamenti fra le regioni interessate tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al comma 1 e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe*). - 1. Per la concessione di contributi per la raccolta e smaltimento del materiale organico, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste nell'articolo 1.

2. Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.

3. I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle regioni il consuntivo delle spese effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 2.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1989, N. 227

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, predispone un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, del Mare Adriatico. Per detti interventi è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

5. Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «, nei piani di cui all'articolo 1,»; le parole: «2 milligrammi» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milligrammi»;

al comma 2, le parole: «1,5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 miliardi»; è aggiunto in fine il seguente periodo: «Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 1 e da queste suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare). - 1. I soggetti competenti, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla adozione dei piani di bacino dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, adottano e trasmettono al Ministro dell'ambiente programmi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento dei rispettivi bacini, articolati per progetti, al fine di perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare mediante:

- a) l'adeguamento dei sistemi depurativi delle acque reflue;
- b) il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio, tenendo conto della popolazione residente;
- c) la riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

All'articolo 3:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico»;

al comma 1, la parola: «ambientale» è sostituita dalle seguenti: «del fenomeno dell'eutrofizzazione»; *dopo le parole: «presente decreto» sono aggiunte le seguenti:* «sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Copertura finanziaria*). - 1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Su proposta del Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, sono ripartiti per bacini gli stanziamenti di cui al comma 3.

3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno"».

Identico.

Identico:

«Art. 4. - (*Copertura finanziaria*). - 1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, oltre quanto previsto dall'articolo 2-bis, si provvede, per l'anno 1989:

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

13 miliardi, l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno" e, quanto a lire 20 miliardi, l'accantonamento "Interventi per la difesa del mare";

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico».*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo 1.

(Piani regionali di intervento)

1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti e le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonchè la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'articolo 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, approva i piani presentati e ripartisce i finanziamenti fra le regioni interessate tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al comma 1 e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Art. 1-bis.

(Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe)

1. Per la concessione di contributi per la raccolta e smaltimento del materiale organico, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste nell'articolo 1.

2. Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.

3. I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle regioni il consuntivo delle spese effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 2.

4. Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Piani regionali di intervento)

Identico.

Art. 1-bis.

(Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

del 16 maggio 1989, predispone un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, del Mare Adriatico. Per detti interventi è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

5. Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989.

Articolo 2.

(*Adeguamento degli impianti di depurazione costieri*)

1. Le regioni, nei piani di cui all'articolo 1, propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 chilometri a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 1,5 milligrammi per litro di acqua reflua.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 3,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 1 e da queste suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi.

2-bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Adeguamento degli impianti di depurazione costieri)

Identico.

Articolo 2-bis.

(Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare).

1. I soggetti competenti, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla adozione dei piani di bacino dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, adottano e trasmettono al Ministro dell'ambiente programmi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento dei rispettivi bacini, articolati per

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Articolo 3.

(Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico)

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989.

2. Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

progetti, al fine di perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare mediante:

- a) l'adeguamento dei sistemi depurativi delle acque reflue;
- b) il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio, tenendo conto della popolazione residente;
- c) la riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

2. Su proposta del Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, sono ripartiti per bacini gli stanziamenti di cui al comma 3.

3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

Articolo 3.

(Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 20 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscriverne in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, oltre quanto previsto dall'articolo 2-bis, si provvede, per l'anno 1989:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

Decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989.

Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che gli effetti causati da crisi acute di fenomeni eutrofici delle acque marine della costiera adriatica costituiscono motivo di notevole preoccupazione, anche per le forti ripercussioni sulle attività socio-economiche, e che l'apposito Comitato per la tutela del Mare Adriatico, costituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha approvato un piano di interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di affrontare le situazioni di emergenza conseguenti ai predetti fenomeni acuti di eutrofizzazione, nonché di anticipare la realizzazione di interventi strutturali attuabili immediatamente per la riduzione del contenuto di fosforo nelle acque di scarico urbane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Raccolta e smaltimento delle alghe e del materiale organico)

1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente per l'approvazione appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe.

2. I comuni costieri interessati o loro consorzi provvedono direttamente, ovvero mediante affidamento in concessione a società anche miste, alla raccolta ed allo smaltimento dei materiali di natura animale o vegetale riversati sugli arenili.

3. Per la concessione di contributi da parte del Ministero dell'ambiente, non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

4. Per consentire al Ministero della marina mercantile la realizzazione, anche mediante affidamenti in concessione, di un piano di interventi urgenti diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe nelle zone marine confinate e nelle acque demaniali marittime del Mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Articolo 2.

(Adeguamento degli impianti di depurazione costieri)

1. Le regioni di cui all'articolo 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 chilometri a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 2 milligrammi per litro di acqua reflua.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 1,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Articolo 3.

(Monitoraggio dell'eutrofizzazione in Adriatico)

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione ambientale del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la realizzazione da parte del Ministero della marina mercantile degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1989.

3. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione ambientale del Mare Adriatico.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. Al complessivo onere di lire 41 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 19,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 6,5 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate alla entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 6,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA - MACCANICO - RUFFOLO -
PRANDINI - CARRARO - FANFANI -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI